

Verifiche ispettive in materia di fatturazione di energia elettrica e gas naturale ai clienti finali: oggetto e modalità di effettuazione

1. Oggetto delle verifiche ispettive

Le verifiche ispettive hanno a oggetto la corretta applicazione delle disposizioni di cui al Titolo II, nonché di cui agli articoli 16 e 18, del TIF, da parte di imprese titolari di contratti di vendita al dettaglio di energia elettrica e/o gas naturale.

Le verifiche ispettive riguarderanno, pertanto, i seguenti elementi:

- emissione e frequenza delle fatture di periodo;
- utilizzo dei dati di misura e criteri per la determinazione dei consumi contabilizzati nelle fatture di periodo;
- autolettura;
- emissione delle fatture di chiusura;
- determinazione ed erogazione degli indennizzi automatici a favore dei clienti finali.

2. Modalità di effettuazione delle verifiche ispettive

Le verifiche ispettive di cui al precedente paragrafo comprenderanno l'acquisizione di elementi documentali e informativi, mediante l'utilizzo di una check-list di riferimento, riguardanti, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- le fatture emesse nei confronti dei clienti finali per la fornitura di energia elettrica e/o gas nonché i documenti *Bolletta sintetica* e *Elementi di dettaglio* previsti dalla regolazione dell'Autorità nell'ambito della Bolletta 2.0¹;
- i contratti di fornitura dei clienti finali destinatari dei documenti di fatturazione di cui al punto precedente;
- la provenienza e le modalità di elaborazione e gestione dei dati di misura relativi ai consumi fatturati;
- eventuali deroghe sul mercato libero alle disposizioni del TIF;
- le informazioni fornite ai propri clienti e l'utilizzo dei canali informativi;
- i sistemi di fatturazione in uso, inclusi i sistemi per il monitoraggio dei tempi di erogazione delle prestazioni;
- il riconoscimento degli indennizzi automatici;
- la documentazione tenuta ai sensi degli adempimenti contabili, civilistici e fiscali;
- la documentazione extra contabile.

¹ Deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com